

**Le Società
Fiduciarie**

INDICE

1. FONTI NORMATIVE	4
2. DEFINIZIONE	4
3. STRUTTURA	4
3.1 FORMA E DENOMINAZIONE	4
3.2 SEDE LEGALE	4
3.3 CAPITALE SOCIALE	5
3.4 OGGETTO SOCIALE	5
3.5 ORGANI SOCIALI	6
3.6 PERSONALE NON D'ORDINE	7
3.7 LIBRI SOCIALI	7
4. PROCEDURA AUTORIZZATIVA	8
5. ATTIVITA'	9
5.1 L'AMMINISTRAZIONE DI BENI PER CONTO TERZI	9
5.2 L'ORGANIZZAZIONE E LA REVISIONE CONTABILE DI AZIENDE	14
6. VIGILANZA	15
6.1 MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	16
6.2 CONSOB – BANCA D'ITALIA	18
6.3 UFFICIO ITALIANO CAMBI	19
7. PROSPETTIVE DI RIFORMA	19

1. FONTI NORMATIVE

- legge 11 novembre 1939 n. 1966 – *disciplina delle società fiduciarie* - attuata con il Regio Decreto 22 aprile 1940 n. 531;
- legge 2 gennaio 1991 n. 1 – *disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari* – art. 17, relativo alle società fiduciarie c.d. dinamiche;
- D.P.R. 18 aprile 1994 n. 361 – *regolamento recante la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione*;
- D.M. 16 gennaio 1995 – *elementi informativi del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione e disposizioni di vigilanza* – relativo alle società fiduciarie statiche;
- D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415 – *recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi* – art. 60, 4° comma, relativo alle società fiduciarie dinamiche, articolo richiamato dall'art. 199 del Testo Unico Finanziario D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il quale, pur abrogando il decreto n. 415, ha confermato la vigenza della disposizione dell'art. 60.

2. DEFINIZIONE

Società fiduciaria è la società che, sotto forma di impresa, assume l'amministrazione di beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni¹.

3. STRUTTURA

E' da premettersi che quanto di seguito indicato è di per se valevole per le sole società che intendono svolgere attività di amministrazione fiduciaria di beni di terzi (c.d. amministrazione fiduciaria statica). Qualora la società intenda svolgere attività di gestione di patrimoni di terzi, mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari (c.d. amministrazione fiduciaria dinamica) non troveranno applicazione, per espressa previsione dell'art. 17, D.M. 16 gennaio 1995, le disposizioni del medesimo decreto. In tal caso la società dovrà adottare la forma e dovrà rispondere ai requisiti di cui all'art 3, 2° comma, L. n. 1/1991, così come previsto dall'art. 60 D. Lgs. n. 415/1996 al quale l'art. 199 TUF rinvia.

3.1 Forma e denominazione

Una società fiduciaria può essere costituita in forma sia di società di capitali sia di società di persone². Nella denominazione o ragione sociale non devono essere contenute locuzioni che facciano riferimento ad attività finanziarie, di studio, di consulenza o di assistenza, mentre potrà essere contenuto per esteso l'appellativo "fiduciaria".

3.2 Sede legale

La società deve indicare quale sede legale e direzione generale un luogo situato in Italia di cui abbia, non rileva a che titolo, l'esclusiva disponibilità.

¹ Art 1 legge 23 novembre 1939 n. 1966.

² Così si evince dall'art. 3 della L. n. 1966/1939, dall'art. 2 del R.D. n. 531/1940 e dall'art 5, 3° e 15° punto del D.M. 16-01-1995.

3.3 Capitale sociale

Nel caso di società di capitali il capitale sociale, pari a quello minimo richiesto per legge (120.000 Euro in caso S.p.A. e S.a.p.A. e 10.000 Euro in caso di S.r.l.³), dovrà essere interamente versato.

Il Capitale non potrà essere impiegato, neppure parzialmente, nella sottoscrizione o nell'acquisizione di capitale di rischio:

- di società che controlla direttamente la fiduciaria;
- di società direttamente o indirettamente controllata dalla società che la controlla;
- di società che, in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi, risultino sottoposte alla stessa direzione della fiduciaria, o di altre società fiduciarie di amministrazione in misura superiore al limite di cui all'art. 2359, 2° comma, Codice Civile;

nonché in operazioni di credito o in finanziamento diretto in alcuna delle società di cui ai precedenti punti.

Una quota del capitale sociale, inoltre, per un importo non inferiore a circa 300 Euro (pari a 500.000 Lire), dovrà essere investita in titoli di Stato, costituiti in deposito vincolato presso un istituto di credito per tutta la durata della società.

Nel caso in cui la società sia costituita sotto forma di società di persone (S.n.c. o S.a.s.) ed il capitale sociale versato non sia pari a quello minimo previsto per una società di capitali (da investirsi poi, per le quote *ex lege* previste, in titoli costituiti in deposito vincolato), ciascuno dei soci illimitatamente responsabili dovrà provare di avere un patrimonio adeguato agli scopi della società o, in alternativa, prestare garanzia di adempimento delle obbligazioni sociali, garanzia in forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa di un importo non inferiore a circa 516.457 Euro (pari a 1 miliardo di Lire), adeguabile dal consiglio di amministrazione della società medesima in considerazione del volume di attività e dell'incremento dell'indice del costo della vita maturato.

3.4 Oggetto sociale

Nell'oggetto sociale dovrà essere espressamente indicata l'attività, di cui si dirà ampiamente infra, che la società intende svolgere, concernente comunque l'amministrazione di beni per conto di terzi, l'instestazione fiduciaria degli stessi, l'interposizione nell'esercizio dei diritti eventualmente ad essi connessi, la rappresentanza di azionisti ed obbligazionisti, nonché l'organizzazione e revisione contabile di aziende.

Dall'oggetto sociale dovrà inoltre evincersi che la società non può effettuare nel proprio interesse operazioni comunque connesse agli affari relativi ai terzi amministrati.

L'oggetto sociale, nell'ambito delle attività strumentali e complementari, non potrà prevedere:

- attività di consulenza finanziaria⁴, di studio o di assistenza;

³ Ai sensi del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, in vigore dall'1 gennaio 2004.

⁴ L'attività di consulenza finanziaria consiste nel fornire al cliente indicazioni utili per effettuare scelte di investimento e nel consigliare le operazioni più adeguate in relazione alla situazione economica ed agli obiettivi del cliente stesso.

Sebbene la norma attualmente vigente disponga che tale attività non può essere indicata nell'oggetto sociale di una società fiduciaria, l'attività stessa può, in concreto, essere svolta.

- attività industriali;
- la possibilità di contrarre debiti o assumere impegni finanziari o rilasciare garanzie sia in proprio sia nell'ambito dell'amministrazione di beni per conto terzi, salvo che si tratti di garanzie prestate e di impegni assunti per conto dei fiducianti nei limiti del patrimonio affidato, previo vincolo a tal fine, per l'intero periodo del contratto e previa autorizzazione dei fiducianti ad utilizzare tale patrimonio per far fronte alle garanzie;
- attività di certificazione di conti e bilanci (qualora la società intenda svolgere attività di revisione).

3.5 Organi sociali

Organi amministrativi

La società potrà essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione. In entrambi i casi ciascun amministratore dovrà essere cittadino di un Paese dell'Unione Europea.

Ciascun amministratore, e così pure il direttore generale, dovrà altresì essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2382⁵ Codice Civile ed all'art. 5, punto 13, D.M. 16-01-1995. Non possono pertanto ricoprire la carica di amministratore e di direttore generale coloro che:

- si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- siano sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni;
- abbiano riportato condanne definitive alla reclusione anche se con pena patteggiata o condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti dal regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni; alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia valutaria e tributaria per un tempo non inferiore a sei mesi; alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- abbiano rivestito alcune di tali cariche almeno per i due esercizi immediatamente precedenti l'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di società fiduciarie e di revisione, nonché di società attratte alla medesima procedura in base alla legge n. 430/1986 e comunque per tutti coloro nei cui confronti è stata promossa azione sociale di responsabilità. Tale inibizione ha la durata di cinque anni dalla data di assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, o del maggior termine nell'eventualità che il commissario liquidatore abbia proposto

Il Ministero delle unità produttive ha infatti espressamente ammesso, alla luce di quanto disposto dal D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), art. 1, 6° comma, nonché dalla Consob in numerose pronunce, la possibilità per una fiduciaria statica di svolgere consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari: l'attività di consulenza finanziaria, inclusa tra i servizi accessori, è infatti libera, non riservata ad intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento, e può essere svolta da chiunque, sia in forma individuale che in forma societaria. Poiché non esiste alcuna disposizione a disciplina di tale attività, la stessa dovrà essere prestata nel rispetto dei più generali principi di correttezza e diligenza di diritto comune, tenuto conto, comunque, nel caso in cui l'attività sia prestata da una società fiduciaria statica, del fatto che la funzione propria svolta dalle società fiduciarie è l'attività di amministrazione di beni per conto terzi.

⁵*Cause di ineleggibilità* – Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

l'interruzione dei termini di prescrizione dell'azione di responsabilità sociale, fino alla conclusione giudiziaria della predetta azione.

Per quanto riguarda invece i requisiti di professionalità, consistenti nell'iscrizione all'albo professionale dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, è da precisare che qualora la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione l'iscrizione all'albo suddetto è richiesta in capo ad almeno due amministratori nel caso in cui il consiglio sia composto da più di quattro membri, ed in capo ad almeno uno degli amministratori nel caso in cui il consiglio sia formato da meno di cinque membri; nel caso invece di amministratore unico il requisito di iscrizione all'albo suddetto dovrà sussistere in capo allo stesso.

Inoltre, nel caso di società fiduciarie dinamiche, gli amministratori dovranno possedere anche gli stessi requisiti di indipendenza richiesti per gli amministratori delle Società di Intermediazione Mobiliare (SIM).

Il difetto sopravvenuto di tali requisiti determina la decadenza dall'ufficio, decadenza che viene dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

Organi di controllo

Ciascun componente il collegio sindacale dovrà possedere gli stessi requisiti di onorabilità richiesti per i membri del consiglio di amministrazione, per i cui contenuti si rimanda a quanto sopraesposto in riferimento agli organi amministrativi, nonché i requisiti di professionalità, consistenti nell'essere iscritto nel registro dei revisori contabili.

Ancora, i sindaci di società fiduciarie dinamiche dovranno anche possedere i requisiti di indipendenza richiesti per i sindaci delle SIM⁶.

3.6 Personale non d'ordine

Premesso che per personale non d'ordine si intende il personale dipendente che, in base alla qualifica o ai poteri conferitigli, è in grado di impegnare la società nei rapporti con i fiducianti e presso i terzi, è da precisarsi che tale personale dovrà avere un rapporto di dipendenza contrattuale subordinata o di collaborazione coordinata e continuativa con la società.

Sia il personale non d'ordine che i procuratori, coloro cioè che possono, in virtù di una rappresentanza loro conferita, impegnare la società in via continuativa e non per singoli atti, dovranno essere cittadini di Paesi dell'Unione Europea, possedere un titolo di studio idoneo all'iscrizione negli albi professionali e possedere i requisiti di onorabilità richiesti per amministratori e sindaci.

3.7 Libri sociali

Oltre ai libri sociali obbligatori di cui al Codice Civile, la società fiduciaria è tenuta, per espressa previsione dell'art. 15 D.M. 16-01-1995, ad istituire, mediante numerazione, bollatura e vidimazione (anche se tale libro può essere tenuto in forma elettronica), il libro dei fiducianti, in cui vengono annotati, alla data di accettazione del mandato fiduciario, tutti gli elementi (generalità

⁶ In attesa dell'emanazione del relativo Regolamento, Banca d'Italia ha stabilito che trovano applicazione, in base al nuovo regime, i requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile (art. 2399), oltre a quelli che saranno successivamente determinati con apposito decreto ministeriale ai sensi degli artt. 109 del TUB e 13 del TUF.

dei fiducianti, loro domicilio, codice fiscale, numero o codice attribuito al mandato ricevuto) necessari per consentire il riscontro con le scritture della contabilità generale.

Dal libro dei fiducianti potrà essere derivato l'archivio unico informatico.

4. PROCEDURA AUTORIZZATIVA

Attività fiduciaria c.d. statica

Per poter svolgere la propria attività la società fiduciaria deve essere a ciò autorizzata con decreto del Ministero delle attività produttive (in precedenza Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato).

La società, in persona del proprio legale rappresentante, deve quindi presentare una domanda al Ministero delle attività produttive – Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali – Divisione VI – Società fiduciarie e di revisione, secondo le forme di cui all'allegato A al D.M. 16-01-1995, allegando ad essa tutta la documentazione *ex lege* prevista, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per l'adozione del provvedimento⁷.

⁷ Dovranno dunque essere allegati, in originale o copia autenticata di data non anteriori a tre mesi:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- attestazione del consiglio di amministrazione, asseverata dal collegio sindacale, da cui risulti dimostrato il versamento dell'intero capitale sociale qualora non sia possibile evincere tale circostanza dall'atto costitutivo;
- ricevuta bancaria indicante il deposito, il suo ammontare, con l'esplicitazione del "vincolo per tutta la durata della società medesima, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1966/1939, sotto la responsabilità solidale degli amministratori e dei sindaci", in riferimento ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cui deve essere investita una quota del capitale sociale della società costituita in forma di società di capitali, costituiti in deposito vincolato;
- nel caso in cui la società sia costituita in forma di società di persone con un capitale sociale inferiore a quello previsto per le società di capitali, da investirsi in titoli di Stato o garantiti dallo Stato costituiti in deposito vincolato, documenti che provino che ciascuno dei soci a responsabilità illimitata è in grado di rispondere per le obbligazioni con un patrimonio adeguato agli scopi della società ovvero fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo non inferiore a circa Euro 516.457 (Lire 1 miliardo), adeguabile dal consiglio di amministrazione, con cui risulti garantito l'adempimento delle obbligazioni sociali;
- certificato attestante l'iscrizione della società nel registro delle imprese, nonché la sede legale, eventuali sedi secondarie ed amministrative e le unità locali;
- elenco e generalità dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, compresi i membri supplenti, con l'indicazione dei poteri attribuiti ai singoli componenti;
- certificato di residenza e certificato di stato di famiglia, in carta semplice, di ciascuno degli amministratori, dirigenti generali, sindaci, effettivi e supplenti, e del personale d'ordine (ai fini della certificazione antimafia);
- copia dell'ultimo bilancio regolarmente approvato. Nel caso in cui non sia ancora decorso il termine fissato per la chiusura del primo esercizio verrà formulata in tal senso una dichiarazione negativa;
- relazione sugli scopi che la società si propone e sui mezzi predisposti per raggiungerli con particolare riguardo all'organizzazione interna. A tal fine dovrà essere redatta una relazione dettagliata dalla quale dovrà evincersi il tipo di servizi che si intende prestare, la specializzazione eventualmente prescelta, le prevedibili potenzialità di espansione ed i mezzi necessari per l'operatività della stessa (linee telefoniche, mobilio, elaboratori, archivio unico aziendale – a tal fine occorre precisare che la tenuta e la gestione di tale archivio può essere affidata anche ad autonomi centri di servizio – ecc.), mezzi di cui la società si dovrà essere già dotata al momento di presentazione della domanda;
- copia del contratto a titolo oneroso, debitamente registrato, da cui risulti il titolo del possesso dei locali della società, indicati quale sede legale della stessa. Nel caso di contratto di sublocazione dovrà essere allegata anche copia del contratto di locazione da cui è possibile evincere la facoltà del conduttore di avvalersi della sublocazione dei locali;
- modulistica adottata per l'assunzione degli incarichi di amministrazione fiduciaria e degli incarichi di revisione;
- per gli amministratori ed i soci accomandatari:
 - certificato in bollo di cittadinanza di iscrizione in albi professionali, ovvero analogo certificazione per i cittadini dei Paesi dell'Unione Europea, ovvero dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sottoscritte con firma autenticata dell'interessato comprovanti la cittadinanza e l'iscrizione in albi professionali, nonché
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti la non sussistenza di cause impeditive all'assunzione dell'incarico;
- per i sindaci:

L'autorizzazione viene rilasciata con decreto dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia (concerto da intendersi acquisito decorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Ministro delle attività produttive, salvo il caso di diniego espresso). La domanda di autorizzazione, per il principio del silenzio-assenso, è da intendersi accolta qualora siano decorsi 120 giorni dalla presentazione della domanda stessa e non sia intervenuto un provvedimento del Ministero delle attività produttive di espresso e motivato diniego.

Qualora la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta il Ministero ne dà comunicazione al legale rappresentante della società entro 60 giorni, indicando le cause della irregolarità o dell'incompletezza. Il termine iniziale dell'istruttoria in questo caso decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completa.

Attività fiduciaria c.d. dinamica

Nel caso in cui la società intenda svolgere attività fiduciaria c.d. dinamica, ossia la gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari in nome proprio e per conto terzi, la stessa dovrà presentare alla Consob, contestualmente alla domanda di autorizzazione sopra-esaminata inoltrata al Ministero delle attività produttive, la domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo delle Società di Intermediazione Mobiliare⁸.

5. ATTIVITA'

Una società fiduciaria può svolgere sia l'attività di fiduciaria in senso proprio, ossia l'attività di **amministrazione di beni per conto terzi**, l'intestazione fiduciaria degli stessi, l'interposizione della fiduciaria nell'esercizio dei diritti ad essi eventualmente connessi e la rappresentanza degli azionisti e degli obbligazionisti, sia l'attività di **organizzazione e revisione contabile di aziende**, con esclusione, ai sensi dell'art. 5, punto 7, D.M. 16-01-1995, delle attività di consulenza finanziaria⁹, di studio ovvero di assistenza, di attività industriali e di attività di carattere finanziario e creditizio.

5.1 L'amministrazione di beni per conto terzi

Analizzando innanzitutto l'attività di amministrazione, è necessario evidenziare le due tipologie di società fiduciaria, quella c.d. dinamica e quella c.d. statica, individuabili in base alla diversa causa per la quale viene conferito il mandato fiduciario, e, conseguentemente, al diverso contenuto dei poteri che vengono attribuiti alla fiduciaria.

Attività fiduciaria c.d. dinamica

-
- certificato di iscrizione al registro dei revisori contabili in bollo ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta con firma autenticata dall'interessato comprovante l'iscrizione nel registro stesso, nonché,
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti la non sussistenza di cause impeditive all'assunzione dell'incarico;
 - per il personale non d'ordine:
 - copia autenticata del titolo di studio idoneo all'iscrizione negli albi professionali e
 - certificato di cittadinanza in carta legale o analogo certificazione per i cittadini dei Paesi dell'Unione Europea ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dall'interessato comprovante il titolo di studio e la cittadinanza. Il certificato di iscrizione all'albo professionale o la dichiarazione sostitutiva relativa è considerato sostitutivo della predetta certificazione;
 - nel caso di procure, rilasciate a consulenti esterni, procuratori o ad altre strutture esterne, all'espletamento di operazioni e attività di servizio e/o complementari all'attività propria, con carattere di continuità o a tempo indeterminato, dovrà essere allegata anche copia dell'atto di procura.

⁸ Art. 2, D.P.R. n. 361/1984.

⁹ v. nota 4.

E' amministrazione fiduciaria dinamica l'attività di gestione del patrimonio¹⁰, conferito dal cliente, con finalità di valorizzazione ed ottenimento del massimo rendimento del patrimonio medesimo. L'attività di gestione che, in quanto a titolo fiduciario, viene prestata in nome proprio e per conto terzi, potrà dunque essere esercitata dalla società con ampia discrezionalità tecnico-professionale, con facoltà di comprare e vendere i titoli ed investire i frutti, seppur nel rispetto delle direttive generali e di indirizzo impartite dal fiduciante alla fiduciaria stessa.

Nello svolgimento di tale attività la società fiduciaria viene considerata un vero e proprio intermediario finanziario¹¹.

La società fiduciaria dinamica può pertanto prestare il servizio di gestione di patrimoni mobiliari in nome proprio e per conto terzi, ma solo in via esclusiva e con esclusione di ogni altro servizio di investimento. Dovrà altresì inserire nella propria denominazione sociale le parole "società di intermediazione mobiliare" ed iscriversi nella sezione speciale dell'albo SIM ai sensi del Regolamento Consob 1 luglio 1998, n. 11522, con assoggettamento alla sola disciplina vigente in materia di partecipazioni, di attività di gestione, di vigilanza, di concentrazione degli scambi, nonché in tema di sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari.

Attività fiduciaria c.d. statica

Nell'attività fiduciaria statica di beni, intesa quale attività tradizionale, l'attività consiste nella semplice amministrazione di un patrimonio (che può essere rappresentato sia da beni mobili sia da beni immobili), affidato alla società stessa dal cliente con il compito di curarne l'ordinaria amministrazione, compiendo atti di conservazione del patrimonio stesso o di disposizione dei beni, ed esercitando i diritti ad esso eventualmente connessi.

I beni oggetto di amministrazione vengono intestati alla fiduciaria, la quale, in virtù di un mandato senza rappresentanza, esercita, vincolata alle disposizioni specifiche del cliente, impartite per iscritto e per ogni singola operazione, i diritti inerenti nell'interesse del fiduciante.

Può poi verificarsi l'ipotesi in cui il fiduciante impartisca alla società ordini di disposizione dei beni affidati (es. la stipula di contratti pronti contro termine), con conseguente conferimento, da parte della società, di ordini ad un intermediario autorizzato. Ciò sarà possibile a condizione che il contratto sia puntualmente determinato dal fiduciante, con esclusione per la fiduciaria di qualunque apporto di carattere professionale e di autonomo potere di scelta circa l'intermediario a cui rivolgersi, i tempi, la controparte, i valori mobiliari, la durata dell'operazione, il tasso di interesse da applicare¹².

¹⁰ Si veda a proposito Comunicazione Consob n. BOR/RM/94010332 del 14 aprile 1994 con cui la Commissione risponde ad un quesito formulato da una Società di Intermediazione Mobiliare la quale richiede se "sia possibile che un cliente conferisca ad una SIM, debitamente autorizzata all'attività in oggetto, un mandato a gestire un conto e un dossier titoli intestati fiduciariamente, se necessario, con l'assenso della società fiduciaria stessa". Mancando indicazioni specifiche la Commissione ha ritenuto che la domanda si ritenesse riferita ad una società non iscritta alla sezione speciale dell'albo di cui all'art. 3 della legge n. 1/1991, e fornisce pertanto la seguente risposta: "La fattispecie illustrata, si rileva, presenta analogie con modalità di svolgimento dell'attività di gestione già esaminate dalla scrivente precisamente con comunicazioni n. BOR/RM/93001955 del 10 marzo 1993 e n. BOR/RM/94002207 del 9 marzo 1994. Secondo tali modalità, in particolare, si prevedeva che un cliente, dopo aver instaurato un rapporto di conto corrente ed aver aperto un dossier titoli presso una banca, ivi depositando il patrimonio da destinare alla gestione, conferisse ad una SIM, debitamente autorizzata, un mandato ad operare su detti conto e dossier titoli. La banca, da parte sua, avrebbe provveduto ad eseguire le disposizioni impartite dalla SIM circa le operazioni da effettuare, predisponendo ed inviando al cliente gestito, per conto della SIM medesima, le informazioni sulle operazioni eseguite ed il rendiconto di gestione. [...] Ciò posto, non ravvisandosi elementi di contrasto con la disciplina vigente in materia di esercizio di attività di intermediazione mobiliare, è opinione della scrivente che il cliente fiduciante ben possa realizzare quanto richiesto nella lettera che si riscontra, investendo direttamente la SIM del mandato di gestione ed assumendo con la fiduciaria gli accordi necessari a che la stessa provveda ad eseguire le disposizioni impartite dalla SIM mandataria. Rimane inteso, evidentemente, che nell'esercizio di dette disposizioni è consentita, alla fiduciaria, la sola movimentazione dei titoli e dei fondi e giammai il compimento di operazioni integranti lo svolgimento di attività di intermediazione mobiliare quali quelle di raccolta di ordini e di negoziazione di valori mobiliari. Restano ferme, infine, le precisazioni sopra richiamate in ordine all'adempimento degli obblighi di informazione e rendicontazione del cliente gestito".

¹¹ La cui disciplina è stata espressamente dettata dapprima con l'art. 17 della L. n. 1/1991 e successivamente con il D. Lgs. n. 415/1996 art. 60, la cui vigenza, nonostante l'abrogazione del decreto stesso, è stata confermata dall'art. 199 TUF.

¹² Si veda a tale proposito Comunicazione Consob n. DAL/RM/95001205 del 13 febbraio 1995.

E' altresì possibile che ad una fiduciaria statica vengano intestati contratti di investimento per conto di singoli fiducianti, a condizione tuttavia che nelle varie fasi del rapporto tra intermediario ed investitore siano osservati i principi di comportamento enunciati dalla Consob¹³.

Sono dunque tipiche attività di amministrazione fiduciaria statica:

- l'intestazione a proprio nome e per conto del fiduciante del diritto di proprietà o di altro diritto reale relativi ad obbligazioni, quote o azioni di società di capitali¹⁴⁻¹⁵⁻¹⁶;

¹³ Al riguardo, Comunicazione Consob n. DI/98086703 del 4 novembre 1998 – oggetto: possibilità di intestare a una fiduciaria c.d. “statica” contratti d’investimento per conto dei singoli fiducianti – [...] la Commissione ritiene ammissibile che gli intermediari autorizzati possano intestare contratti d’investimento a una fiduciaria autorizzata ai sensi della legge n. 1966/1939. Tuttavia, al fine di garantire il permanere della personalizzazione del rapporto con l’investitore, è necessario che, con riferimento alle fasi in cui il rapporto tra intermediario e investitore può essere idealmente scomposto (1. scambio delle informazioni preliminari; 2. sottoscrizione del contratto; 3. prestazione del servizio), siano tenuti i seguenti comportamenti.

Nell’ambito della prima fase, innanzitutto, il cliente/fiduciante deve essere reso identificabile in modo univoco attraverso l’attribuzione di un codice convenzionale. L’intermediario deve poi ricevere dalla fiduciaria tutte le informazioni sul cliente previste dall’art. 28, comma 1, lett. a), del reg. Consob n. 11522 (con l’eccezione dei soli nome e cognome). Inoltre, l’intermediario deve ottenere l’attestazione, firmata dalla fiduciaria, dell’avvenuta consegna del documento sui rischi generali al fiduciante.

D’altra parte, l’intermediario, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del reg. Consob n. 11522, deve fornire al cliente, per il tramite della fiduciaria, informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni delle operazioni o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte d’investimento o disinvestimento. Nel caso del servizio di gestione, tali informazioni dovranno consentire al cliente, identificato a mezzo del codice personale, di poter consapevolmente prescegliere le caratteristiche della gestione.

Nella seconda fase, dopo lo scambio delle informazioni rilevanti, l’intermediario deve stipulare con la fiduciaria interposta un contratto d’investimento riferito al cliente sul conto del quale sono state ottenute le informazioni.

Il contratto dovrà contenere necessariamente tutti gli elementi prescritti dal reg. Consob n. 11522/98, non essendo applicabile per tali rapporti il regime derogatorio previsto dall’art. 31 del reg. Consob n. 11522/98.

Infatti, la deroga dall’obbligo di stipulare il contratto scritto può essere fatta valere dalla fiduciaria solo in relazione all’investimento del proprio patrimonio, ove dichiarati per iscritto di essere in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari.

Il contratto, nell’ambito delle condizioni da convenirsi eventualmente con la fiduciaria, deve disciplinare le modalità attraverso cui il servizio potrà essere prestato, tenendo conto della peculiarità del caso e prevedendo:

- a) i modi attraverso cui il cliente potrà comunque rendersi “palese” nei confronti dell’intermediario e sostituirsi alla fiduciaria (al fine di consentire al cliente la possibilità di controllare direttamente, in qualsiasi momento, che la fiduciaria segue fedelmente le proprie disposizioni);
- b) il richiamo degli obblighi di legge e regolamentari previsti dalla normativa di settore, al cui rispetto l’intermediario e la fiduciaria, in quanto obbligata a svolgere correttamente il proprio mandato, sono tenuti.

¹⁴ Legge n. 416/1981 – Titolo I – DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI.

Art.1 – Titolarità delle imprese – comma 6° – E’ vietata l’intestazione a società fiduciarie della maggioranza delle azioni o delle quote delle società editrici di giornali quotidiani costituite in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle società editrici stesse ai sensi dell’art. 2359 del codice civile. Analogo divieto vale per le azioni o le quote della società che direttamente o indirettamente controllino le società editrici di giornali quotidiani.

¹⁵ Legge n. 223/1990 – DISCIPLINA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO PUBBLICO E PRIVATO.

Art. 17 – Disposizioni sulla società titolare di concessione e sui trasferimenti – comma 1° - La maggioranza delle azioni o delle quote delle società concessionarie private costituite in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, e comunque un numero di azioni o quote che consenta il controllo delle società stesse o il loro collegamento, non può appartenere o in qualunque modo essere intestata a persone fisiche, giuridiche, società, con o senza personalità giuridica, di cittadinanza o nazionalità estera, né a società fiduciarie. Lo stesso divieto vale per le azioni o quote delle società che direttamente o indirettamente controllino le società concessionarie private. I divieti di cui ai precedenti periodi relativamente alle società estere non si applicano nei confronti di società costituite in Stati appartenenti alla Comunità Economica Europea o in Stati che praticino nei confronti dell’Italia un trattamento di reciprocità. I titolari di quote di partecipazione a società concessionarie private non aventi personalità giuridica devono possedere la cittadinanza o la nazionalità italiana o di uno degli Stati appartenenti alla Comunità Economica Europea.

¹⁶ Legge n. 55/1990 – NUOVE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA DI TIPO MAFIOSO E DI ALTRE GRAVI FORME DI MANIFESTAZIONE DI PERICOLOSITA’ SOCIALE.

- l'esercizio dei diritti derivanti dai suddetti beni;
- la custodia e l'amministrazione di titoli, valori, azioni e obbligazioni;
- la partecipazione alla costituzione di società di capitali per conto del fiduciante;
- l'esecuzione di aumenti di capitale per conto del fiduciante;
- l'esecuzione di mandati di trasferimento di partecipazioni societarie per conto del fiduciante;
- la partecipazione alle assemblee in nome e per conto del fiduciante;
- l'esecuzione di incarichi di esecutore testamentario, nonché il provvedere a divisioni ereditarie.

E' altresì da evidenziarsi, alla luce del D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito in legge 23 novembre 2001 n. 409, la possibilità per una società fiduciaria statica di essere utilizzata quale intermediario per il rimpatrio e la regolarizzazione delle attività detenute all'estero, ricevendo la dichiarazione riservata e provvedendo al versamento degli importi¹⁷.

Svolgimento dell'incarico fiduciario – mandato fiduciario

Come più sopra indicato, allegata alla domanda di autorizzazione inviata al Ministero delle attività produttive la società dovrà inviare anche la modulistica per l'assunzione di incarichi di amministrazione fiduciaria e, qualora intenda svolgere anche l'attività di organizzazione e revisione contabile, la modulistica per l'assunzione e lo svolgimento dei relativi incarichi.

Considerato infatti che la società deve ricevere l'incarico per iscritto, per quanto riguarda l'assunzione di incarichi di amministrazione fiduciaria, il D.M. 16-01-1995 stabilisce all'art. 5, punto 10, quali siano le clausole generali ed essenziali di un mandato fiduciario, che in quanto principi di corretta amministrazione di beni in nome proprio e per conto di terzi, salvo motivate eccezioni, non possono essere derogate da clausole aggiuntive ovvero da appendici al mandato.

“Le clausole del mandato di amministrazione devono in ogni caso prevedere:

Art. 17 – comma 3° - Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sono, altresì, definite disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni ad interposte persone, di cui deve comunque essere prevista la cessazione entro un termine predeterminato, salvo le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1966, a condizione che queste ultime provvedano, entro 30 giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate l'identità dei fiducianti; in presenza di violazioni delle disposizioni del precedente comma, si procede alla sospensione dall'Albo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla cancellazione dall'Albo stesso.

¹⁷ Si veda a proposito Comunicazione Consob n. DIN/2023857 dell'11 aprile 2002 – Oggetto: quesito concernente la possibilità di sottoscrivere un contratto di gestione di portafogli di investimento con intermediario estero – Con nota del 25 gennaio 2002, codesta Associazione dopo aver premesso che nell'ambito della disciplina del D. L. 25 settembre 2001, n. 350 (Legge 23 novembre 2001, n. 409):

- “molti interessati ad avvalersi della facoltà di emergere intendono rimpatriare i loro contratti di gestione con intermediari non italiani”;
- che, “nel caso [i soggetti interessati] intenderebbero avvalersi di una società fiduciaria alla quale consegnare la “dichiarazione riservata” unitamente al “contratto di gestione” in essere e l'ultimo rendiconto”;
- che “con la società fiduciaria [i soggetti interessati] sottoscriverebbero il contratto fiduciario (articolo 1, legge 23 novembre 1939, n. 1966) e le impartirebbero la disposizione di sub-depositare il contenuto del contratto presso l'intermediario estero-gestore”;
- che “la finalità perseguita è il rimpatrio pieno e non la sola regolarizzazione, pur mantenendo il rapporto gestorio con l'intermediario estero”;

ha concluso affermando che si dovrebbe ritenere “che l'ipotesi prospettata dai rimpatrianti non violi la riserva di attività disposta dal testo unico finanziario... e che le società fiduciarie che si determinano ad accogliere la richiesta del rimpatrio nel modo sopraesposto non violino la medesima disciplina del testo unico finanziario né, che così determinandosi, si prestino ad alcuna manovra esclusiva della medesima”.

[...] se l'attività posta in essere dalla società fiduciaria consiste esclusivamente nell'accoglimento della richiesta di “rimpatrio” delle attività finanziarie limitandosi, quindi, ad eseguire semplicemente le disposizioni impartite dall'investitore italiano (unico soggetto ad assumere direttamente l'iniziativa), senza svolgere alcuna attività di promozione o ricerca di clientela per conto dell'intermediario estero non autorizzato alla prestazione di servizi in Italia, non si ravvisano violazioni della disciplina del testo unico finanziario. [...].

- a) l'elencazione dei singoli beni e dei diritti intestati. I beni e i valori mobiliari devono essere consegnati esclusivamente e direttamente alla fiduciaria, salvo che somme di denaro e valori mobiliari pervengano ad essa tramite intermediari autorizzati;
- b) l'individuazione analitica dei poteri conferiti alla società;
- c) fatte salve le norme sul mandato di cui agli articoli da 1703 al 1730 del codice civile, la possibilità del fiduciante di modificare in ogni momento i poteri conferiti e – per quanto in tempo con la loro esecuzione - di revocarli, nonché la possibilità di impartire in ogni momento istruzioni per il relativo esercizio, con comunicazione scritta. La facoltà della fiduciaria di non accettare le istruzioni o di sospendere l'esecuzione – dandone, in tale ipotesi, pronta comunicazione al fiduciante qualora esse, secondo il suo apprezzamento, appaiono contrarie a norme di legge o pregiudizievoli alla sua onorabilità o professionalità o alla sua operatività ed ai suoi diritti soggettivi, senza obbligo di fornire giustificazione in merito e allorquando le istruzioni non vengano formulate per iscritto;
- d) la possibilità del fiduciante di revocare in ogni momento l'incarico alla società per tutti o parte dei beni o diritti e il dovere della società di mettere sollecitamente a disposizione del fiduciante i beni di cui egli faccia richiesta, compatibilmente con i tempi e le esigenze tecniche delle operazioni eventualmente in corso e delle eventuali obbligazioni contrattuali assunte dalla fiduciaria per conto del mandante. Ai sensi dell'art. 1727 del codice civile e del successivo art. 13 del presente decreto la fiduciaria ha la facoltà di recedere dal contratto qualora il fiduciante, nel corso dello svolgimento dell'incarico, abbia regolato direttamente operazioni finanziarie a nome della fiduciaria effettuando pagamenti di somme e ricevendone in luogo della fiduciaria stessa;
- e) l'obbligo del fiduciante di non operare direttamente a nome della società fiduciaria in relazione ai beni o diritti in amministrazione e di anticipare alla società i mezzi necessari per lo svolgimento degli incarichi nonché l'obbligo della società di non darvi esecuzione ove i mezzi non siano stati tempestivamente messi a disposizione;
- f) il divieto per la fiduciaria di cedere il contratto;
- g) l'indicazione del compenso spettante alla società o dei criteri oggettivi in base ai quali viene determinato in relazione alla natura dell'incarico; il contratto deve altresì specificare gli oneri e le spese che la società può addebitare al fiduciante;
- h) l'esercizio del diritto di voto o di altri diritti inerenti i beni ricevuti in amministrazione, in conformità alle direttive impartite, ogni volta per iscritto, dal fiduciante;
- i) l'individuazione della o delle aziende di credito o delle SIM autorizzate alla "custodia" presso le quali vengono depositate le somme e i valori mobiliari dei fiducianti;
- j) l'individuazione della cadenza (almeno annuale) con la quale la società è tenuta a rendere conto dell'attività al fiduciante;
- k) che la responsabilità della fiduciaria è regolamentata per quanto concerne l'adempimento dell'obbligazione dell'art. 1218 del codice civile e per l'adempimento del mandato dell'art. 1710 del codice civile;
- l) che la fiduciaria risponde altresì dell'operato dei propri ausiliari, di cui il fiduciante la autorizza ad avvalersi per l'esecuzione dell'incarico ai sensi degli articoli 1228 e 2049 del codice civile salvo che nel contratto di mandato le parti abbiano indicato il nominativo dell'ausiliario ovvero che la sostituzione sia necessaria in relazione alla natura dell'incarico, ai sensi dell'art. 1717 del codice civile".

Poiché la fiduciaria, per espressa previsione dell'art. 14 D.M. 16-01-1995, può compiere transazioni o altre operazioni finanziarie aventi ad oggetto valori mobiliari relativi a società che abbiano con essa una relazione di cui all'art. 2 del D.L. 233/1986, convertito con Legge n. 430/1986, a condizione che il fiduciante sia stato adeguatamente informato di tale eventuale

collegamento di gruppo al momento della sottoscrizione del mandato, la società dovrà rilasciare al fiduciante il documento conoscitivo di cui all'art. 14, comma 2, D.M. 16-01-1995.

La mancata consegna al momento della sottoscrizione del mandato di amministrazione sarà considerata ai fini della valutazione, fatto salvo che la fiduciaria potrà provvedere con comunicazioni specifiche, di volta in volta fornite per iscritto ed in modo esauriente.

Al momento della sottoscrizione del mandato inoltre la fiduciaria dovrà richiedere al fiduciante, qualora sia persona fisica, una dichiarazione attestante che i beni, le somme o i valori affidati alla fiduciaria sono a tutti gli effetti di proprietà del fiduciante, ovvero che su di essi ha diritto di godimento (es. usufrutto) ovvero che tali beni gli sono affidati nella qualità di imprenditore o nell'esercizio di un'impresa.

Nel caso di conferimento di mandato per la costituzione di società di capitali, l'intestazione o l'acquisto di certificati azionari di società non quotate o di quote di S.r.l., la fiduciaria dovrà integrare il fascicolo, istituito per ogni affare, con copia della documentazione afferente la società partecipata fiduciariamente.

Il fiduciante, a sua volta, deve anticipare alla fiduciaria (mediante assegno circolare, assegno bancario, valori mobiliari – compresi i titoli di Stato -, denaro contante, ordine di accreditamento o di pagamento su conto corrente bancario)¹⁸ i mezzi necessari per lo svolgimento degli incarichi conferiti, in mancanza dei quali la fiduciaria non può dare esecuzione agli incarichi stessi.

Nello svolgimento dell'incarico conferitole la fiduciaria dovrà agire nel pieno rispetto delle norme civilistiche e penalistiche, nonché delle norme in materia fiscale e tributaria e delle norme che impongono misure di prevenzione della criminalità. Dovrà altresì agire nell'esclusivo interesse del fiduciante, secondo le regole del mandato sottoscritto, con deontologia professionale.

I beni e le somme dei fiducianti, dettagliatamente indicati nel mandato dovranno essere altresì indicati in un estratto conto periodico recante le variazioni intervenute nel periodo di riferimento, la data delle stesse e le relative causali.

I valori mobiliari ricevuti dai fiducianti dovranno essere depositati presso un istituto di credito o SIM autorizzati all'amministrazione ed alla custodia di titoli, salvo che il fiduciante abbia richiesto il deposito presso l'emittente i valori stessi, ovvero presso la fiduciaria (in questo caso quando ciò sia necessario all'esecuzione di specifici incarichi conferiti nell'ambito del mandato o qualora la fiduciaria svolga funzioni di cassa incaricata, o per il pagamento dei frutti e/o per i depositi ai fini dell'intervento nelle assemblee).

Nel caso in cui oggetto del mandato sia il compimento di operazioni finanziarie, premesso che l'incarico per ogni operazione finanziaria affidata alla società dovrà essere conferito per iscritto, la società dovrà depositare le disponibilità liquide dei fiducianti presso enti creditizi in conti rubricati come di amministrazione fiduciaria, con esclusione del diritto di compensazione con i saldi di ogni altro conto intrattenuto dalla società presso l'ente creditizio.

5.2 L'organizzazione e la revisione contabile di aziende

Come esposto, la società fiduciaria statica può altresì svolgere l'attività di organizzazione e di revisione contabile di aziende.

¹⁸ Nel caso di provvista in denaro contante o in titoli al portatore di importi rilevanti ai fini della normativa antiriciclaggio, la società dovrà identificare analiticamente gli stessi, mediante una distinta analitica dei biglietti e dei valori ricevuti o fotocopiatura, microfilmatura degli stessi, conservando agli atti il documento relativo.

Rinviando per quanto riguarda la struttura nonché l'autorizzazione della società medesima a quanto indicato nei paragrafi precedenti, si evidenzia che l'attività di organizzazione deve essere intesa in senso ampio come servizio di consulenza aziendale in genere, relativa dunque a tutti gli aspetti tributari, amministrativi, contabili, finanziari (a tal fine si rinvia a quanto esposto in nota 4) e di gestione del personale, inclusa anche l'attività di revisione contabile (revisione in tal caso da intendersi libera o volontaria, distinta da quella obbligatoria prevista per le società quotate), con esclusione delle funzioni di sindaco di società commerciali, di curatore fallimentare, di perito giudiziario e di ogni altra funzione avente carattere personale *ex lege* riservata agli iscritti negli albi professionali e speciali.

Rientrano pertanto nell'attività di organizzazione e revisione:

- l'attività di organizzazione aziendale ed amministrativa, quale, a titolo esemplificativo, diagnosi e pianificazione aziendale, assistenza nella progettazione ed attuazione di operazioni, valutazione d'azienda ai fini di compravendite aziendali o fusioni o scorpori, esame di problemi organizzativi di diritto tributario, societario e commerciale connessi ad operazioni straordinarie, pianificazione dell'impiego di strumenti societari italiani ed esteri, servizi di organizzazione contabile e di segreteria;
- l'attività di revisione e controllo contabile, amministrativo, gestionale e finanziario di patrimoni di privati, di imprese, di società, sia di persone che di capitali, quali, a titolo esemplificativo, l'ottimizzazione degli investimenti, la configurazione degli *assets* che consenta, anche a livello comunitario, un'armonizzazione fiscale, il monitoraggio puntuale e costante delle analisi ed azioni intraprese nell'amministrazione dei patrimoni.

6. VIGILANZA

La vigilanza è esercitata dallo stesso Ministero delle attività produttive che autorizza la società, ed è svolta¹⁹ mediante l'esame dei bilanci annuali, che vengono inviati al Ministero stesso, nonché mediante ispezioni periodiche e straordinarie dell'amministrazione sociale, affidate a funzionari governativi.

La società ha l'obbligo di fornire tutte le spiegazioni e di presentare tutti i documenti richiesti dal funzionario governativo incaricato dell'ispezione o direttamente dal Ministero delle attività produttive.

I risultati di ogni ispezione devono essere fatti constatare per mezzo di processo verbale, nel quale deve farsi menzione di ogni eventuale contestazione sorta tra i funzionari ispettori e i rappresentanti della società.

Il processo verbale, così come le osservazioni del Ministero sui risultati dell'ispezione, deve essere presentato al consiglio di amministrazione della società nella più vicina adunanza.

Al fine di rendere più continuativa ed efficace la vigilanza sulle società fiduciarie, il Ministero ha la facoltà di designare presso le società autorizzate un commissario permanente.

E' da evidenziare il fatto che una società fiduciaria, nell'esercizio del proprio mandato, è tenuta ad un vincolo di "segretezza" circa l'identità dei propri fiduciari. Tale vincolo non trova tuttavia applicazione ogni qualvolta le informazioni siano richieste da:

- Consob;
- Banca d'Italia;
- Isvap;
- Amministrazione Finanziaria e Guardia di finanza. Potranno accedere nei locali della società per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche ed ogni altra

¹⁹ Ai sensi dell'art. 3 R.D. 22 aprile 1940 n. 531.

rilevazione utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e di altre violazioni²⁰;

- Procuratore della Repubblica e Questore. Potranno richiedere ad ogni società fiduciaria, a mezzo della polizia tributaria, informazioni e copia della documentazione, ritenuta utile ai fini dell'indagine sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio, anche al fine di accertarne la provenienza, delle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni con finalità o modalità analoghe a quelle di tipo mafioso;
- Organi giudicanti civili e penali. In virtù di quanto previsto dagli artt. 210-213 Codice di Procedura Civile il giudice potrà, per il tramite delle amministrazioni con poteri conoscitivi, acquisire notizie sui fiduciari.

Inoltre, la società fiduciaria, una volta autorizzata, deve adempiere agli obblighi informativi nei confronti del Ministero delle attività produttive, della Consob, della Banca d'Italia e dell'UIC, nonché deve rispettare gli adempimenti previsti ai fini fiscali e tributari nei confronti delle competenti autorità.

6.1 Ministero delle attività produttive

Nei confronti di tale organo di vigilanza la società fiduciaria ha specifici obblighi di informativa inerenti l'approvazione del bilancio, eventuali variazioni avvenute all'interno della società, nonché la fase di liquidazione.

Bilancio

Premesso che la chiusura dell'esercizio annuale deve coincidere con il 31 dicembre²¹, entro 30 giorni dall'approvazione deve essere inviato al Ministero delle attività produttive – Direzione generale del commercio interno – Divisione VI società fiduciarie e di revisione:

- il bilancio, unitamente alla nota integrativa;
- gli allegati previsti dagli articoli 2428 (relazione degli amministratori) e 2429 (relazione dei sindaci) del codice civile nelle ipotesi in cui ricorrano;
- copia del documento conoscitivo distribuito ai fiduciari²².

Variazioni

Qualora, successivamente all'autorizzazione, intervengano delle variazioni nella società, la stessa sarà tenuta agli adempimenti di cui al D.M. 16-01-1995, diversificati a seconda che si tratti di variazioni comportanti modifica del provvedimento autorizzativo o meno.

Nel caso si tratti di variazioni relative alla compagine sociale, all'organizzazione societaria (ad es. luogo di lavoro, composizione del personale direttivo e impiegatizio non d'ordine) ed all'assetto degli organi sociali (consiglio di amministrazione e collegio sindacale), la società dovrà comunicarle al Ministero dell'industria trasmettendo la documentazione attestante le suddette variazioni²³.

²⁰ Ai sensi dell'art. 52 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

²¹ Art. 16 D.M. 16-01-1995.

²² Qualora la società, non appartenendo ad un gruppo finanziario, ritenga di non predisporre tale documento, dovrà fare menzione di tale omissione nella lettera di invio. Si ritiene in questo caso che la società debba inviare copia dell'elenco soci.

²³ In particolare, la fiduciaria dovrà inviare:

- l'estratto notarile del libro soci dal quale si evince l'attuale compagine sociale. Nel caso di società di persone l'indicazione completa di dati anagrafici dei nuovi soci;

Nel caso invece in cui tali variazioni riguardino la denominazione o la ragione sociale (per le società di persone i nominativi dei soci illimitatamente responsabili), la sede legale, nonché il genere di attività autorizzata - modifiche che dunque comportano l'adozione di un nuovo provvedimento di autorizzazione - il rappresentante legale della società dovrà inviare al Ministero delle attività produttive l'ordine del giorno della relativa assemblea straordinaria²⁴, nonché la documentazione conseguente²⁵.

Liquidazione

Occorre premettere che una società fiduciaria, ai sensi del Decreto Legge 5 giugno 1986, n. 233, qualora venga dichiarato lo stato di insolvenza o venga revocata l'autorizzazione (solo per gravi motivi), viene posta in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.

Nel caso in cui la società autorizzata intenda rinunciare all'esercizio dell'attività fiduciaria, deve fare apposita comunicazione²⁶ al Ministero, il quale provvede ad emanare un provvedimento di decadenza dell'autorizzazione concessa.

Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta il Ministero ne darà comunicazione al rappresentante legale della società entro sessanta giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

-
- copia certificata conforme all'originale dal legale rappresentante della società del verbale di nomina degli amministratori e/o dei sindaci con relativo invio della documentazione ovvero delle dichiarazioni comprovanti il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità, le generalità complete per amministratori, sindaci, personale non d'ordine, nonché certificato di residenza e di stato di famiglia in carta semplice, per ciascuna delle predette persone;
 - copia autenticata in bollo dell'atto o del verbale di assemblea straordinaria con cui si modifica lo statuto o i patti sociali per le società di persone;
 - certificato attestante l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto o del verbale dell'assemblea straordinaria;
 - contratto debitamente registrato relativo al titolo di possesso dei locali;
 - comunicazione relativa all'istituzione di sedi amministrative od in ogni caso operative, filiali o succursali, o spostamento della sede legale nell'ambito della stessa circoscrizione comunale;
 - assunzione di personale non d'ordine e/o di procuratori corredata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità;
 - copia della scrittura privata con cui si incaricano consulenti esterni od altre strutture esterne all'espletamento di attività di servizio e/o complementari all'attività propria, con carattere di continuità o a tempo indeterminato.

²⁴ L'invio è da farsi contestualmente alla trasmissione della convocazione ai soci o alla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.

²⁵ In particolare, entro 30 giorni dalla variazione la fiduciaria dovrà inviare:

- istanza in carta legale con allegata una marca da bollo di importo corrispondente al prezzo di un foglio di carta legale, ai fini del rilascio di copia autenticata del relativo provvedimento;
- copia autenticata in bollo del verbale di assemblea straordinaria recante le variazioni deliberate o la modifica dei patti sociali per le società di persone;
- certificato attestante l'iscrizione delle variazioni nel registro delle imprese rilasciato in bollo;
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio, aggiornato e in bollo;
- qualora sia variata la sede legale, dovrà essere trasmessa una copia del contratto attestante la disponibilità dei locali indicati quale sede legale.

La società, inoltre, dovrà, entro e non oltre 60 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di modifica, inoltrare i documenti comprovanti la permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti *ex lege*, nei casi in cui ciò sia necessario in base alla modifica adottata.

²⁶ Successivamente a tale comunicazione, entro 30 giorni dalle avvenute deliberazioni, la fiduciaria deve provvedere ad inoltrare al Ministero:

- istanza in carta legale con allegata una marca da bollo di importo corrispondente al prezzo di un foglio di carta legale, ai fini del rilascio di copia autenticata del relativo provvedimento;
- copia autenticata in bollo dell'atto contrattuale, ovvero del verbale di assemblea straordinaria con cui viene deliberata la liquidazione volontaria e nominato il liquidatore, o il verbale con cui viene modificato l'oggetto sociale per la variazione integrale dell'attività;
- certificato della camera di commercio attestante l'iscrizione del registro delle imprese della società;
- dichiarazione di inesistenza di mandati fiduciari o di incarichi di revisione sottoscritta dal legale rappresentante e vistata dal collegio sindacale, che attesti anche l'inesistenza di contenzioso giudiziale ed extra-giudiziale relativo all'attività di cui è stata deliberata la cessazione.

La società avrà cura, una volta chiusa la liquidazione, di trasmettere il bilancio di chiusura di liquidazione.

Accolta la richiesta di rinuncia dell'autorizzazione da parte del Ministero, eventuali deliberazioni di ripresa di attività dovranno sottostare al provvedimento previsto per le nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attività.

6.2 Consob – Banca d'Italia

Il Testo Unico Finanziario ed il Testo Unico Bancario, nonché i vari regolamenti di Banca d'Italia e Consob, prevedono una serie di adempimenti, preventivi e/o successivi, ogni qualvolta una società fiduciaria, nell'esercizio di un mandato fiduciario, intenda acquisire o cedere partecipazioni c.d. rilevanti, rappresentate da azioni con il diritto di voto, nel capitale sociale di intermediari finanziari, banche o società quotate.

Qualora la fiduciaria intenda acquistare o cedere una partecipazione nel capitale sociale di una SIM, SGR, o SICAV, in misura superiore al 5% o che comporti il superamento della soglia del 10%, 20%, 33%, e 50% del capitale sociale della partecipata, o tale da conferire una posizione di controllo, ovvero quando da tali acquisti o cessioni derivino variazioni, in aumento o in diminuzione della partecipazione qualificata detenuta, la stessa fiduciaria²⁷ dovrà darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia, la quale potrà vietare l'acquisizione medesima.

Una volta perfezionatosi l'acquisto o la cessione, l'operazione, così come ogni variazione nella partecipazione delle soglie stesse, dovrà essere comunicata alla Banca d'Italia, alla Consob e alla partecipata stessa.

Inoltre²⁸, Banca d'Italia e Consob potranno richiedere alle società fiduciarie partecipanti in SIM, SGR e SICAV le generalità dei propri fiducianti.

Analogamente, qualora una società fiduciaria partecipi al capitale sociale di un intermediario finanziario iscritto negli elenchi ex artt. 106 e 107 TUB in misura superiore al 5% del capitale sociale della partecipata, o tale da conferire una posizione di controllo, ovvero quando da tali acquisti o cessioni derivino variazioni, in aumento o in diminuzione della partecipazione qualificata detenuta, al di sotto del 5% o a soglie pari a multipli del 5%²⁹, la stessa fiduciaria dovrà darne comunicazione³⁰ alla partecipata nonché all'Ufficio Italiano Cambi, nel caso di intermediario 106, o alla Banca d'Italia nel caso di intermediario iscritto nell'elenco speciale 107, nel termine di trenta giorni dall'operazione di acquisto.

L'UIC o la Banca d'Italia possono richiedere informazioni ai soggetti interessati.

Ancora, nel caso in cui una società fiduciaria intenda acquistare o cedere una partecipazione nel capitale sociale di una banca in misura superiore al 5% o al di sopra del 10%, 15%, 20%, 33% e 50% del capitale sociale della partecipata, o tale da conferire una posizione di controllo, ovvero quando da tali acquisti o cessioni derivino variazioni, in aumento o in diminuzione della partecipazione qualificata detenuta³¹, dovrà darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia³², la quale potrà vietare l'acquisizione medesima.

²⁷ Ai sensi dell'art. 15 del TUF e del Titolo II, Capitolo 3, Sezione I del Regolamento Banca d'Italia 4 agosto 2000 (Cfr. Anche Circolare Banca d'Italia del 2 luglio 1991, n. 148 e successive modifiche).

²⁸ Art. 17 TUF.

²⁹ Cfr. Circolare Banca d'Italia del 5 agosto 1996 n. 216 e successive modifiche.

³⁰ Art. 110 TUB.

³¹ Cfr. Circolare Banca d'Italia 21 aprile 1999 n. 229 e successive modifiche.

³² Art. 19 TUB.

Una volta perfezionatosi l'acquisto o la cessione, l'operazione, così come ogni altra eventuale variazione nella partecipazione detenuta, dovrà essere comunicata alla Banca d'Italia ed alla partecipata stessa³³⁻³⁴.

La Banca d'Italia potrà richiedere alla società fiduciaria le generalità dei propri fiducianti³⁵.

Infine, la società fiduciaria che partecipi al capitale sociale di una società con azioni quotate in misura superiore al 2%, 5%, 7,5%, 10% e successivi multipli di 5, ovvero quando si verificano riduzioni della partecipazione al di sotto delle indicate soglie dovrà, entro 5 giorni di mercato aperto dal perfezionamento dell'operazione, darne comunicazione alla partecipata nonché alla Consob³⁶.

Così pure, la società fiduciaria che partecipi a patti parasociali riguardanti più del 5% del capitale sociale di una società quotata, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nella società stessa, ovvero la limitazione al trasferimento delle azioni della società, ovvero l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società ovvero quando istituiscano obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società medesime, dovrà darne comunicazione alla Consob (ed alla società le cui azioni sono oggetto del patto) entro 5 giorni dalla stipulazione.

6.3 Ufficio Italiano Cambi

Le società fiduciarie³⁷, in quanto intermediari abilitati ai sensi del D.L. n. 143/1991, convertito in Legge n. 197/1991 (soggetti cioè abilitati ad effettuare le operazioni di trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancario o di titoli al portatore), dovranno segnalare all'Ufficio Italiano Cambi, con cadenza mensile entro la seconda decade del secondo mese successivo a quello di riferimento, i dati aggregati raccolti relativi ad operazioni sospette ai fini dell'antiriciclaggio.

7. PROSPETTIVE DI RIFORMA

E' necessario evidenziare gli elementi di novità contenuti nel progetto di legge 1945C presentato nel 2001, teso a riformare l'attuale disciplina delle società fiduciarie c.d. statiche.

Le società fiduciarie vengono autorizzate, sempre dal Ministero delle attività produttive, che continua a svolgere l'attività di vigilanza sulle società medesime, a prestare al pubblico i servizi fiduciari, individuati nell'amministrazione di beni di terzi intestati alla società fiduciaria, nonché i servizi accessori, individuati nell'amministrazione di beni di terzi non intestati alla società fiduciaria, nell'organizzazione e revisione contabile di aziende, nella rappresentanza dei titolari di azioni ed obbligazioni, nella collaborazione strumentale ed accessoria allo svolgimento di incarichi di curatore fallimentare, di esecutore testamentario, di commissario giudiziale (per attività non riservate dalla legge alle professioni intellettuali) nonché di commissario di procedure di amministrazione straordinaria.

La società può essere autorizzata a condizione di essere costituita in forma di società di capitali, con denominazione recante le parole "società fiduciaria", con sede legale e direzione situate in

³³ Art. 20 TUB.

³⁴ Ai sensi delle istruzioni di vigilanza Banca d'Italia, la comunicazione va effettuata entro 10 giorni dalla conclusione dell'operazione. Nel caso di banche di nuova costituzione, la comunicazione va effettuata entro 10 giorni dalla data dell'iscrizione all'albo delle banche.

³⁵ Art. 21 TUB.

³⁶ Art. 120 TUF e artt. 117 e seguenti Regolamento Consob n. 11971/1999.

³⁷ Ai sensi degli artt. 1 e 2 del Decreto Ministero del Tesoro 21 luglio 2000.

Italia e con un capitale versato non inferiore al minimo stabilito per le S.p.A.. I soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo dovranno possedere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Ministero con proprio regolamento, fermo restando che la maggioranza dei componenti gli organi di amministrazione dovrà essere iscritta negli Albi delle persone giuridiche ed economiche. Anche i partecipanti al capitale sociale, per quanto solo qualora la partecipazione sia superiore al 5% o tale da conferire una posizione di controllo, dovranno possedere i requisiti di onorabilità determinati dal Ministero con il regolamento di cui sopra.

Viene normativamente sancito il principio della separazione patrimoniale tra i beni del fiduciante ed i beni della società fiduciaria e di eventuali altri fiducianti.

Relativamente al mandato fiduciario, del quale viene espressamente previsto che dovrà essere conferito per iscritto a pena di annullabilità, non vengono più dettate le condizioni generali ed essenziali, inderogabili dalle parti, ma i principi generali a cui il rapporto contrattuale tra la fiduciaria ed il cliente dovranno uniformarsi³⁸.

³⁸ Si veda al proposito quanto scritto nella Relazione al Progetto di legge – “Per una decisa e voluta inversione di tendenza rispetto alla ormai obsoleta situazione esistente, il contenuto dei contratti viene demandato al libero gioco dei rapporti fra fiduciarie e mercato, ferma restando la puntuale vigilanza governativa sulla correttezza dei rapporti contrattuali con la clientela. I caposaldi di tale correttezza comportamentale sono elencati nel comma 2 e rappresentano la “summa” delle *best practices* affermatesi e consolidate, per generale consenso, nei molti decenni di onorata e regolare attività di amministrazione fiduciaria. E’ nostro convincimento che il rispetto (vigilato) di queste regole, inquadrato nelle modifiche strutturali che proponiamo, sarà in grado di assicurare un positivo sviluppo all’industria fiduciaria nazionale, consentendo di superare finalmente gli antistorici controlli amministrativi sulle condizioni generali di contratto, in favore della indispensabile agilità operativa richiesta dal crescente dinamismo dei mercati finanziari. Ciò va coniugato con il massimo della tutela dell’interesse dei fiducianti, considerato come valore indisponibile”.
